Oscuramento disposto
Numero registro generale 14561/2025
Numero sezionale 3803/2026
Numero di raccolta generale 28978/2026
Data pubblicazione 12/11/2026

AULA 'B'

Oggetto

VITTIME DEL DOVERE

R.G.N. 14561/2025
Ud. 01/10/2026 CC.

E' STATA DISPOSTA D'UFFICIO LA SEGUENTE ANNOTAZIONE: IN CASO DI DIFFUSIONE OMETTERE LE GENERALITA' E GLI ALTRI DATI IDENTIFICATIVI DI: [redacted]

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IRENE TRICOMI - Presidente -

Dott. GABRIELLA MARCHESE - Consigliere -

Dott. FABRIZIO GANDINI - Consigliere -

Dott. RICCARDO ROSETTI - Rel. Consigliere -

Dott. GIOVANNI MIMMO - Consigliere -

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso 14561-2025 proposto da:

MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, rappresentato e difeso ex lege dall'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;

- ricorrente -

contro

[redacted] rappresentato e difeso dall'avvocato [redacted];

- controricorrente -

2026

3803

avverso la sentenza n. 1633/2025 della CORTE D'APPELLO di ROMA, depositata il 03/05/2025 R.G.N. 439/2024;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/10/2026 dal Consigliere Dott. RICCARDO ROSETTI.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso depositato innanzi al Tribunale di Cassino, in funzione di giudice del lavoro, [redacted] militare dell'Arma dei Carabinieri, conveniva in giudizio il Ministero dell'Interno e chiedeva il riconoscimento dello status di vittima del dovere in relazione al grave infortunio riportato in data 23/05/1993 durante una operazione di soccorso e regolamentazione del traffico sulla s.s. [redacted] infortunio che aveva determinato gravi lesioni permanenti che ne avevano determinato la riforma dal servizio per inidoneità nel 2017. Il ricorrente chiedeva la disapplicazione del provvedimento di diniego adottato dalla amministrazione nel 2019, il riconoscimento dello status di vittima del dovere e dei benefici previdenziali e assistenziali connessi, con gli arretrati maturati. Il Ministero dell'Interno rimaneva contumace in primo grado.

1.2. Il Tribunale di Cassino, con la sentenza n. 101/2024, accoglieva la domanda, dichiarava l'imprescrittibilità dello status di vittima del dovere e riconosceva i diritti conseguenti nei limiti della prescrizione decennale da calcolarsi a ritroso dalla domanda amministrativa del 2017.

2. Il Ministero dell'Interno impugnava la sentenza deducendo quattro profili di gravame [redacted] si costituiva nel giudizio di secondo grado chiedendo il rigetto dell'appello.

2.1. Con la sentenza n. 1633/2025 depositata in data 03/05/2025 la Corte di Appello di Roma, sezione lavoro, ha respinto l'impugnazione.

3. Avverso detta sentenza il Ministero dell'Interno ha proposto ricorso per cassazione articolando due motivi di impugnazione.

4. [redacted] si è costituito con controricorso chiedendo il rigetto del ricorso.

5. La parte controricorrente ha depositato memoria illustrativa.

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

6. La causa è stata trattata nella camera di consiglio del 1° ottobre 2026.

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004 e dell'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007, vizio determinato dal non aver riconosciuto la spettanza del diritto allo speciale assegno vitalizio in favore delle vittime del dovere solo a far data dal 1° gennaio 2008.

1.1. Con questo motivo si censura la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha respinto il terzo motivo di appello. Si deduce che il Tribunale avrebbe errato nel riconoscere al ricorrente lo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della legge 206/2004 a decorrere dal 20/03/2007 e cioè nei limiti della prescrizione decennale calcolata a ritroso dalla domanda amministrativa e non dal 01/01/2008 e cioè dalla data in cui detto beneficio, originariamente riconosciuto solo per le vittime del terrorismo, era stato esteso alle vittime del dovere dall'art. 2, comma 105, della legge n. 244/2007.

2. Il primo motivo è inammissibile.

2.1. La Corte di Appello non si è pronunciata sulla questione nel merito e, pertanto, il ricorrente denuncia una violazione di legge che, semmai sarebbe ascrivibile alla sentenza di primo grado e non alla pronuncia in questa sede impugnata.

2.2. La Corte di Appello, con motivazione in rito che il ricorso, per come formulato, non attinge osserva che con il terzo motivo di appello il Ministero non deduceva alcunché con riguardo allo speciale assegno vitalizio di cui all'art. 5, comma 3, della legge 206/2004, ma si riferiva ad altro beneficio e cioè all'assegno non reversibile ex art. 407/1998. La sentenza impugnata ha

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

Oscuramento disposto
Numero registro generale 14561/2025
Numero sezionale 3800/2026
Numero di raccolta generale 28978/2026
Data pubblicazione 12/11/2026

osservato come non fosse consentito al giudice di appello mutare la ragione di diritto del gravame per rivolgerla ad altro istituto giuridico. Tale motivazione non è attinta dal ricorso, che sul punto difetta anche di specificità non essendo riportato per esteso il motivo di appello e la sua esatta formulazione.

2.3. Il ricorso finisce per criticare, per questa via, l'interpretazione del motivo di appello condotta dal giudice di merito sollecitando in questa sede una riqualificazione del gravame, attività preclusa in sede di legittimità perché riservata al giudice di merito.

2.4. E neppure la questione è devoluta quale *error in procedendo*, tanto da consentire alla Corte di valutare eventuale violazione del principio di corrispondenza fra il chiesto e il pronunciato (art. 112 cod. proc. civ.) od a quello del "*tantum devolutum quantum appellatum*" (art. 345 cod. proc. civ.) e di esaminare in via diretta gli atti dell'appello ma, in modo inammissibile, quale violazione di legge (si vedano in proposito i principi espressi da Cass n. 21421 del 10/10/2014).

3. Con il secondo motivo di ricorso si deduce violazione e falsa applicazione del combinato disposto dell'art. 2934 c.c. e dell'art. 5, comma 3, della legge n. 206/2004, per avere la Corte di Appello escluso la prescrizione del diritto alla speciale elargizione, nonostante la sua natura di prestazione *una tantum*. Si critica la sentenza della Corte territoriale nella parte in cui ha respinto il quarto motivo di appello e ha negato l'estinzione per prescrizione del diritto alla speciale elargizione.

3.1. La sentenza di appello ha così motivato sul punto: «anche il motivo n. 4 dell'appello che attinge la speciale elargizione ex art. 5 L. n. 206/2004 è infondato. Il motivo deduce la prescrizione del diritto per essere questo rappresentato da una prestazione una tantum e non periodica, consolidatasi con

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

Oscuramento disposto
Numero registro generale 14561/2025
Numero sezionale 3803/2026
Numero di raccolta generale 28978/2026
Data pubblicazione 12/11/2026

l'entrata in vigore della legge 266/2006 che lo estese alle vittime del dovere, legge entrata in vigore il 1° gennaio 2006, per cui tale diritto si sarebbe prescritto dopo i dieci anni decorrenti da tale data (1.1.2007) laddove la domanda ammnistrativa venne proposta soltanto in data 20.3.2017. Tale motivo è infondato, per la semplice ragione che, a disdoro di quanto sostiene l'Avvocatura, l'elargizione in questione è periodica anch'essa, atteso che l'art. 5 L. 266/2005 prevede che "E ai sensi dell'art. 5, comma 3, L. 206/2004, a chiunque subisca o abbia subito, per effetto di ferite o di lesioni, causate da atti di terrorismo e dalle stragi di tale matrice, un'invalidità permanente non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa, nonché ai superstiti delle vittime, compresi i figli maggiorenni, è concesso, a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, oltre all'elargizione di cui al comma 1, uno speciale assegno vitalizio, non reversibile, di 1.033 euro mensili"».

3.2. Il motivo è fondato.

3.3. La speciale elargizione è prestazione *una tantum*. La prescrizione decorre dal momento in cui poteva essere fatto valere il diritto e, dunque, dall'entrata in vigore della legge che ha esteso il beneficio alle vittime del dovere.

3.4. In tal senso l'orientamento di questa Corte è indiscusso ed espresso da Cass. 14/07/2025, n. 19410 secondo la quale: il termine di prescrizione decennale per l'accesso alla speciale elargizione prevista dall'art. 1 della l. n. 302 del 1990 in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, estesa ex art. 4, comma 1, lettera a), punto 1) del d.P.R. n. 243 del 2006, alle vittime del dovere e categorie equiparate, decorre, per queste ultime, dall'entrata in vigore di tale d.P.R. (23 agosto 2006) e non dal riconoscimento dello

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf

status di vittima del dovere (la cui corrispondente azione di accertamento è, invece, imprescrittibile).

3.5. La sentenza impugnata non si è attenuta a questo principio, va cassata, e la Corte, in sede di rinvio, dovrà riesaminare l'eccezione di prescrizione attenendosi al principio di diritto innanzi richiamato.

4. Il ricorso deve, in definitiva, essere dichiarato inammissibile quanto al primo motivo; accolto quanto al secondo motivo con cassazione e rinvio della sentenza impugnata.

5. Infine, ai sensi dell'art. 52, comma 2, del d.lgs. n. 196/2003, a tutela dei diritti della parte privata e del dante causa, per evitare la diffusione di dati riguardanti lo stato di salute, si deve disporre, in caso di riproduzione in qualsiasi forma della presente ordinanza, l'omissione delle generalità e di ogni altro dato identificativo della parte privata e del dante causa.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, dichiara inammissibile il primo motivo di ricorso, cassa la sentenza impugnata in relazione al secondo motivo accolto e rinvia alla Corte di Appello di Roma cui è demandata anche la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità;

dispone che, in caso di utilizzazione della presente decisione in qualsiasi forma, per finalità di informazione scientifica su riviste giuridiche, supporti elettronici o mediante reti di comunicazione elettronica, sia omessa l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi della parte privata.

Così deciso, in Roma, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, del 1° ottobre 2026.

La Presidente

Irene Tricomi

Firmato Da: IRENE TRICOMI Emesso Da: TRUSTPRO QUALIFIED CA 1 Serial#: 6e934fa8d4eaa3cf